

04 - POLICY PER LA GESTIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE

VERSIONE	DATA DOCUMENTO	VALIDATO DA
1.0	18/12/2017	Consiglio di Amministrazione
1.1	23/03/2018	Consiglio di Amministrazione

Indice

1	PREMESSA.....	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3	DEFINIZIONI.....	5
4	INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E MAPPATURA	6
4.1	<i>Servizio di gestione di portafogli</i>	<i>7</i>
4.2	<i>Servizio di consulenza in materia di investimenti.....</i>	<i>9</i>
4.3	<i>Gestione collettiva</i>	<i>11</i>
4.3.1	<i>FIA Immobiliari</i>	<i>11</i>
4.3.2	<i>OICR mobiliari.....</i>	<i>14</i>
4.4	<i>Fondi Pensione</i>	<i>16</i>
4.5	<i>Prestazione di servizi accessori ed esecuzione di deleghe di gestione</i>	<i>16</i>
5	PRESIDI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	17
5.1	<i>Principi di governance.....</i>	<i>17</i>
5.1.1	<i>Ruoli e responsabilità all'interno del processo di gestione dei conflitti di interesse</i>	<i>17</i>
5.1.2	<i>Consiglieri Indipendenti</i>	<i>18</i>
5.2	<i>Presidi organizzativi e procedurali</i>	<i>19</i>
5.2.1	<i>Cumulo di funzioni.....</i>	<i>19</i>
5.2.2	<i>Barriere informative</i>	<i>19</i>
5.2.3	<i>Codice di Comportamento.....</i>	<i>19</i>
5.2.4	<i>Procedure interne e prassi operative.....</i>	<i>19</i>
5.2.5	<i>Retribuzioni indipendenti</i>	<i>19</i>
5.2.6	<i>Gestione dei conflitti di interesse nel sistema informativo aziendale.....</i>	<i>19</i>
5.3	<i>Conflitti di interesse non neutralizzabili</i>	<i>20</i>
6	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	20
7	REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	21
8	DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	21
ALLEGATO 1:	MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE POTENZIALI.....	22
ALLEGATO 2:	SINTESI DEL RUOLO DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI AUTONOMIA.....	35

**ALLEGATO 3: MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE CON
PARTI CORRELATE 40**

1 Premessa

Il presente documento (nel seguito la “*Policy*”) illustra i principi e le misure adottate dalla SGR al fine di individuare, prevenire, gestire e monitorare le situazioni di potenziale conflitto di interesse coerentemente con il quadro normativo vigente.

In particolare, il presente documento:

- individua, in via generale, i soggetti rilevanti tra cui possono sorgere conflitti di interesse e le tipologie di conflitto che possono manifestarsi fra gli stessi;
- esplicita i criteri per l'individuazione delle concrete situazioni che generano, o potrebbero generare, un conflitto di interesse;
- definisce i presidi e le misure organizzative e di controllo, finalizzate a prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse;
- determina le attività da svolgere nel caso in cui i presidi e le misure adottate non siano sufficienti a garantire gli interessi dei propri clienti.

Il presente documento è stato redatto tenendo in adeguata considerazione la dimensione e l'organizzazione della SGR, nonché la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività dalla stessa svolta.

Il contenuto della presente *Policy* è reso disponibile in forma sintetica ai clienti al dettaglio o ai potenziali clienti al dettaglio, al fine di consentire agli investitori di essere informati circa l'approccio e le misure adottate dalla SGR con riguardo ai conflitti di interesse.

Inoltre, ai fini della redazione della presente *Policy*, la SGR ha altresì tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti emanato da Assogestioni il 4 febbraio 2011 (di seguito, Protocollo di Autonomia) e successive modificazioni e integrazioni e adottato dalla SGR con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011.

2 Riferimenti normativi

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi (“AIFMD”);

Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione che integra la Direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (“Regolamento Delegato 231/2013”);

Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (“UCITS V”) e s.m.e i.;

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (“MiFID II”) e s.m.e i. per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento;

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato adottato il Testo Unico della Finanza (“TUF”);

Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, adottato con delibera del 29 ottobre 2007 e s.m.e i., in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (“Regolamento Congiunto”);

Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018; Decreto 2 settembre 2014, n. 166 “Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”.

3 Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

- **Cliente/i**, i partecipanti agli OICR gestiti dalla SGR, i clienti dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori prestati dalla SGR;
- **Codice di Comportamento**, il codice interno di comportamento e il regolamento sulle operazioni personali dei Soggetti Rilevanti adottato dalla SGR;
- **Conflitto/i di Interesse/i**, secondo una valutazione da compiersi in astratto ed *ex ante*, ricorre quando sussiste una relazione di causa ed effetto tra il vantaggio che, al momento della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di un servizio di investimento, di un servizio accessorio ovvero di una combinazione di più servizi o attività, possa essere conseguito dalla SGR, da un Soggetto Rilevante o da un'entità avente con la SGR un legame di controllo, diretto o indiretto ovvero da un altro Cliente (al quale la SGR stia prestando servizi di investimento o uno degli altri servizi sopra citati) ed il conseguente pregiudizio che al Cliente possa derivare;
- **Conflitto/i di Interesse/i Pregiudizievole/i**, la situazione concreta in relazione alla quale, tenuto conto fra l'altro del profilo finanziario del Cliente, delle caratteristiche della gestione, della rilevanza dell'operazione in conflitto nell'ambito del Portafoglio Individuale/Fondo Gestito ovvero del portafoglio del Cliente "*under advisory*", si palesa un Conflitto di Interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti; i criteri minimi per la determinazione dei tipi di conflitto di interesse sono definiti nell'art. 33 del Regolamento delegato (UE) 2017/565;
- **Conflitto/i di Interesse/i Rilevanti**, i Conflitti di interesse che rilevano ai fini della loro individuazione nell'ambito della **Mappatura**, conformemente ai criteri minimi di cui agli articoli 24 e 46 del Regolamento Congiunto;
- **Consiglieri Indipendenti**, come definiti dal Protocollo di Autonomia, i consiglieri che non intrattengono, ne hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati alla società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- **Fondo/i Gestito/i, Fondi Pensione, gli OICR** mobiliari e immobiliari, nonché i patrimoni di SICAV gestiti dalla SGR;
- **Gruppo**, le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo I, Capitolo i, par. 1, punto 4;
- **Interesse**, si intende ogni vantaggio economicamente apprezzabile e concreto, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, sia materiale che immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale;
- **Normativa di riferimento**, la normativa di cui al par. 1 del presente Documento;
- **Registro dei conflitti**, il registro di cui all'art. 35 del Regolamento Delegato 231/2013 e art. 35 del Regolamento Delegato UE 2017/565;
- **Portafogli Individuali Gestiti**, i patrimoni con riferimento ai quali la SGR svolge il servizio di gestione di portafogli, sulla base di specifico mandato conferito dall'investitore;
- **Protocollo di Autonomia**, il protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti emanato da Assogestioni in data 4 febbraio 2011 e successivi aggiornamenti adottato dalla SGR con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011;
- **Soggetto/i Rilevante/i**, come definito dal combinato disposto del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 e dal Protocollo di Autonomia, si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) i soci; (ii) componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari della SGR; (iii) dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il

controllo della SGR e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima SGR; (iv) persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento.

4 Individuazione delle situazioni di conflitto di interesse e mappatura

Al fine di individuare le situazioni che possono generare un conflitto di interesse nello svolgimento dell'attività di gestione di patrimoni, collettivi ed individuali, di prestazione di servizi di investimento, incluso il servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori e di gestione dei Fondi Pensione, la SGR deve considerare le seguenti circostanze che possono ricorrere in capo alla medesima, a un Soggetto Rilevante ovvero a una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la medesima:

- a) la realizzazione di un guadagno finanziario o l'impedimento di una perdita finanziaria a spese di un Cliente;
- b) la sussistenza di un interesse distinto rispetto al risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) la presenza di un incentivo finanziario, o di altra natura, finalizzato a privilegiare gli interessi di un Cliente rispetto a quelli del servizio prestato;
- d) l'esecuzione delle medesime attività svolte;
- e) la ricezione di un incentivo correlato alle attività prestate, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In proposito, si evidenzia che il carattere potenziale del conflitto deve essere valutato *ex-ante*.

Per l'individuazione dei conflitti di interesse in considerazione dei servizi e delle attività svolte, la SGR, con il supporto della Funzione *Compliance* e delle unità aziendali rilevanti, ha predisposto una "Mappatura dei conflitti di interesse potenziali" (Allegato 1 al presente documento), sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dalla normativa in proposito.

La Mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse è indispensabile alla successiva individuazione dei presidi, dei divieti, delle cautele e, più in generale, delle misure organizzative e procedurali cui conformare la prestazione di servizi e delle attività nel migliore interesse della clientela.

La Mappatura dei conflitti di interesse è sottoposta a revisioni e integrazioni su base continuativa da parte della Funzione *Compliance*, al fine di consentire un monitoraggio dell'evoluzione delle possibili situazioni di conflitto, anche in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale. In occasione di ogni aggiornamento, la Mappatura è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, previo parere dei Consiglieri Indipendenti. A tal fine, le competenti unità aziendali segnalano alla Funzione *Compliance* situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali che dovessero emergere.

Una volta identificate eventuali situazioni di concreto conflitto di interesse, vengono individuati i presidi organizzativi, procedurali e di controllo per la gestione del conflitto stesso, ovvero – qualora si reputi il conflitto non presidiabile e pregiudizievole per il Cliente – viene prevista apposita *disclosure* del conflitto alla clientela.

Il documento contenente la mappatura dei conflitti di interesse è conservato presso la sede della SGR ed è altresì messo a disposizione dei dipendenti e collaboratori della Società mediante pubblicazione sul portale aziendale.

La SGR ha individuato un'ulteriore serie di potenziali conflitti richiamati agli articoli 2373, 2391 e 2399 del codice civile.

Si rammenta, altresì che, fermo restando quanto previsto dal soprarichiamato articolo 2391, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*novies* del Decreto Legislativo del TUF, gli amministratori e i soci devono astenersi nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Di seguito si riportano i principali presidi da attivare ai fini della gestione dei conflitti di interesse pregiudizievoli che dovessero sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli, di consulenza in materia di investimenti, di gestione collettiva del risparmio.

4.1 Servizio di gestione di portafogli

Per quanto attiene il servizio di gestione di portafogli, la SGR ha istituito nell'ambito dell'Area Investimenti Mobiliari un'apposita unità organizzativa, denominata Gestioni Patrimoniali.

Per quanto concerne i presidi procedurali, la SGR si attiene a quanto previsto nelle procedure di gestione delle operazioni di investimento in strumenti finanziari dei portafogli gestiti e, nello specifico:

- criteri di selezione degli strumenti finanziari;
- la pre-imputazione dell'ordine;
- il rispetto della *Policy di best execution*;
- profilo finanziario del Cliente ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'operazione ipotizzata.

In merito, occorre sottolineare che, offrendo al momento la SGR solo servizi di gestione di portafogli personalizzati (e quindi non standardizzati) basati su contratti negoziati su base bilaterale e con politiche di gestione e *benchmark* specifici, risulta mitigata la possibilità di conflitti di interesse tra singoli portafogli gestiti.

Apertura del mandato di gestione

L'individuazione, in occasione dell'apertura di un mandato di gestione di portafoglio, di una situazione per la quale siano ravvisabili relativamente al Cliente interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dai Clienti.

A tal fine, la competente funzione aziendale acquisisce dai Clienti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali Conflitti di Interesse (di seguito, la "Dichiarazione"), conforme al modello allegato (Allegato 3 al presente documento).

La Dichiarazione, corredata dalla documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Nell'individuare eventuali situazioni di fattispecie di conflitto vengono utilizzate le ulteriori informazioni disponibili, quali, ad esempio, quelli rinvenibili da specifiche banche dati. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che la SGR si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti.

Laddove la SGR non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interesse e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

Alla Funzione *Compliance*, supportata ove necessario dall'unità Legale e Affari Societari, viene attribuito il compito di valutare costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione alla normativa vigente, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica della stessa di carattere sostanziale.

Successivamente alla raccolta della Dichiarazione e alle ulteriori verifiche effettuate, ad esempio, per mezzo di banche dati, la competente funzione aziendale, con il supporto della Funzione *Compliance* verifica:

- se il Cliente rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura;
- l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente o comunque derivante dalla natura di "parte correlata" della controparte.

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni disponibili, una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata in calce alla Dichiarazione e, successivamente, segnalata dall'unità organizzativa competente alla Funzione *Compliance* e al Responsabile dell'unità Legale e Affari Societari.

Ricevuta la segnalazione, la Funzione *Compliance* verifica la sussistenza in concreto dei profili di conflitto e l'idoneità delle misure organizzative e procedurali adottate ad escludere il rischio di pregiudizio per i Clienti, tenendo altresì conto della significatività dell'operazione.

Le analisi effettuate e i relativi esiti sono evidenziati al Direttore Generale nella documentazione concernente l'operazione poi sottoposta ai competenti organi per l'approvazione.

Selezione degli investimenti

Nell'ipotesi di selezione di strumenti finanziari con riferimento ai quali emerge una situazione di conflitto di interesse, il Responsabile dell'unità Gestioni Patrimoniali elabora un'analisi interna preliminare contenente le motivazioni a supporto della scelta di investimento in conflitto ed eventuali elementi comparativi. Con cadenza periodica e per finalità di monitoraggio interno, deve essere effettuato un aggiornamento dell'analisi interna sopra descritta.

A titolo esemplificativo, l'analisi preliminare ha ad oggetto, *inter alia*, i seguenti profili:

- compatibilità con l'*asset allocation* strategica e tattica nell'interesse del Cliente;
- stile di gestione e/o specializzazione;
- trasparenza;
- possibilità e frequenza di incontri con il gestore;
- rendimento atteso;
- flusso di cassa (cedole e dividendi);
- rendimento passato;
- liquidità dello strumento finanziario;
- rating obbligazionario;
- rating di altre piattaforme (i.e. MorningStar);
- *outlook* degli analisti;
- frequenza e disponibilità della rendicontazione;
- possibilità di interventi specifici;
- volatilità;
- solidità patrimoniale emittente;
- *bid-ask spread*;
- commissioni previste dallo strumento finanziario.

Il Responsabile dell'Unità Gestioni Patrimoniali fornisce copia della documentazione relativa alla operazione in conflitto alla Funzione di *Compliance*, al fine di consentire l'aggiornamento del Registro dei conflitti.

Inoltre, qualora l'operazione di investimento abbia ad oggetto Fondi gestiti (anche su delega) o commercializzati dalla SGR, l'unità *Back Office* provvede a stornare a favore del Cliente le commissioni eventualmente percepite dalla SGR (di gestione, ove previste, o di sottoscrizione).

Ai fini della selezione degli investimenti, la SGR si attiene anche ai criteri stabiliti dal Protocollo di Autonomia.

Modalità di informativa alla clientela

Nel caso in cui l'unità Gestioni Patrimoniali intenda effettuare una operazione (acquisto, vendita o mantenimento) relativa a un OICR commercializzato o gestito (anche su delega) dalla SGR ovvero ad altro strumento o prodotto finanziario "in conflitto" di interesse ineliminabile ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007; il Responsabile dell'Area Investimenti Mobiliari predisponde una comunicazione al Cliente con la quale informa che l'operazione ha come oggetto uno strumento/prodotto finanziario per il quale la SGR ha rilevato una situazione di conflitto di interesse ineliminabile ai sensi del Regolamento Congiunto. La comunicazione viene inviata secondo le

modalità previste dal contratto di gestione. Una copia della comunicazione viene adeguatamente archiviata nel dossier del Cliente da parte dell'addetto competente dell'unità Gestioni Patrimoniali.

Se il Cliente impartisce un'istruzione vincolante relativa a un investimento in OICR commercializzati o gestiti (anche su delega) dalla SGR ovvero ad altro strumento o prodotto finanziario in conflitto; il Responsabile dell'Area Investimenti Mobiliari predisponde una comunicazione al Cliente con la quale informa che la SGR ha individuato una situazione di conflitto di interesse relativamente allo strumento o prodotto finanziario oggetto di istruzione specifica da parte del Cliente medesimo. La comunicazione viene inviata secondo le modalità previste dal contratto di gestione. Una copia della comunicazione viene adeguatamente archiviata nel dossier del Cliente da parte dell'addetto competente dell'unità Gestioni Patrimoniali.

L'informativa resa al Cliente non esime la SGR dal rispetto dell'obbligo di astenersi dal compimento dell'operazione allorché non risulti adeguata al profilo finanziario del Cliente.

Scelta delle controparti contrattuali

Ai fini della scelta delle controparti contrattuali e per la determinazione della ripartizione degli incarichi tra le stesse, la SGR si attiene a quanto previsto nella *Policy* in materia di *best execution*, che definisce, *inter alia*, i criteri e le modalità sia per la scelta di una nuova controparte che per la periodica valutazione delle controparti utilizzate in materia. Sono altresì osservati i criteri stabiliti dal Protocollo di Autonomia.

4.2 Servizio di consulenza in materia di investimenti

In relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti che la SGR presta, nell'ambito dell'Area Investimenti Mobiliari è stata istituita un'apposita unità dedicata alla prestazione di tale servizio (Unità Consulenza).

Stipula del contratto di consulenza in materia di investimenti

In occasione della sottoscrizione di un contratto di consulenza in materia di investimenti, l'individuazione di una situazione per la quale siano ravvisabili relativamente al Cliente interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dai Clienti.

A tal fine, la competente funzione aziendale acquisisce dai clienti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali conflitti di interesse (di seguito, la "Dichiarazione"), conforme al modello allegato (Allegato 3).

La Dichiarazione, corredata dalla documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. In tale sede possono essere utilizzate le ulteriori informazioni disponibili, quali ad esempio quelli rinvenibili da specifiche banche dati. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che la SGR si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti.

Nel caso in cui la SGR non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interesse e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

Alla Funzione *Compliance*, supportata ove necessario dall'unità Legale e Affari Societari, viene attribuito il compito di valutare costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione alla normativa vigente, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica della stessa.

Successivamente, la competente funzione aziendale (Area Amministrativa/Area Investimenti Mobiliari), con il supporto della Funzione *Compliance* verifica:

- se il Cliente rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura;
- l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente o comunque derivante dalla natura di "parte correlata".

Alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, nel caso in cui sia rilevata una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata in calce alla Dichiarazione e, successivamente, segnalata dall'unità organizzativa competente alla Funzione *Compliance* e al Responsabile dell'unità Legale e Affari Societari.

Ricevuta la segnalazione, la Funzione *Compliance* verifica la sussistenza in concreto dei profili di conflitto e l'idoneità delle misure organizzative e procedurali adottate ad escludere il rischio di pregiudizio per i Clienti, tenendo altresì conto della significatività dell'operazione.

Le analisi effettuate e i relativi esiti sono evidenziati al Direttore Generale nella documentazione concernente l'operazione, poi sottoposta ai competenti organi per l'approvazione.

Gestione delle raccomandazioni personalizzate

Nella formulazione di raccomandazioni personalizzate, l'unità dedicata al Servizio di Consulenza si attiene in particolare a quanto previsto nelle procedure di valutazione dell'adeguatezza e al profilo finanziario del Cliente.

Relativamente a raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto OICR istituiti/commercializzati/gestiti dalla SGR o altri strumenti finanziari in conflitto, il Responsabile dell'Unità Consulenza è tenuto a elaborare un'analisi interna preliminare che contiene le motivazioni a supporto della raccomandazione personalizzata di investimento in conflitto e gli eventuali elementi comparativi. Viene altresì effettuato con cadenza periodica e per finalità di monitoraggio interno, un aggiornamento ed eventuale revisione di tale analisi sopra descritta.

A titolo esemplificativo, ai fini dell'analisi interna preliminare possono essere rilevati i seguenti profili:

- compatibilità con l'*asset allocation* strategica e tattica nell'interesse del Cliente;
- stile di gestione e/o specializzazione;
- trasparenza;
- possibilità e frequenza di incontri con il gestore;
- rendimento atteso;
- flusso di cassa (cedole e dividendi);
- rendimento passato;
- liquidità dello strumento finanziario;
- *rating* obbligazionario;
- *rating* di altre piattaforme (i.e. MorningStar);
- *outlook* degli analisti;
- frequenza e disponibilità della rendicontazione;
- possibilità di interventi specifici;
- volatilità;
- solidità patrimoniale emittente;
- *bid-ask spread*;
- commissioni previste dallo strumento finanziario.

Una situazione di potenziale o effettivo conflitto di interesse nell'ambito del processo di consulenza può manifestarsi secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui il Cliente richiede una raccomandazione personalizzata relativa a uno strumento finanziario o prodotto finanziario che detiene in via autonoma e che possa determinare un potenziale conflitto di interesse; il Responsabile dell'unità dedicata al Servizio di Consulenza fornisce una specifica informazione alla Funzione di *Compliance* al fine di consentire l'aggiornamento del Registro dei conflitti di interesse. Inoltre, informa il Cliente, secondo le modalità previste di seguito, della situazione di potenziale conflitto di interesse derivante da raccomandazioni relative a strumenti o prodotti finanziari in conflitto di interesse;

- nel caso in cui il *team* dell'unità dedicata al Servizio di Consulenza intende formulare una raccomandazione personalizzata (sia essa d'acquisto, di vendita o di mantenimento) relativa ad uno strumento o prodotto finanziario in conflitto, il Responsabile dell'unità informa il Cliente, con documentazione che supporti la raccomandazione di investimento - secondo criteri improntati all'oggettività dell'analisi, anche mediante confronti o comparazioni con altri strumenti o prodotti finanziari comparabili dal punto di vista della rischiosità e del rendimento prospettico.
Il Responsabile dell'unità dedicata al Servizio di Consulenza fornisce copia della documentazione relativa alla raccomandazione in conflitto formulata al Responsabile della Funzione *Compliance*, al fine di consentire l'aggiornamento del Registro dei conflitti di interesse;
- nel caso in cui un potenziale conflitto di interesse viene rilevato da un soggetto o da una funzione aziendale diversa dall'Unità dedicata al Servizio di Consulenza, il soggetto interessato fornisce l'informazione alla Funzione *Compliance*, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro dei conflitti di interesse. Quest'ultimo, inoltre, informa senza ritardi il Responsabile dell'Unità Consulenza della nuova fattispecie di conflitto rilevato al fine di predisporre l'aggiornamento dell'elenco degli strumenti e prodotti finanziari in conflitto di interesse.

Modalità di informativa alla clientela

Nel caso in cui il Cliente detiene in via autonoma un OICR commercializzato o gestito dalla SGR ovvero ad altro strumento o prodotto finanziario in conflitto ineliminabile ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, il Responsabile dell'unità dedicata al servizio Consulenza predispone una comunicazione al Cliente con la quale informa che la SGR ha individuato una situazione di conflitto di interesse relativamente allo strumento finanziario detenuto in portafoglio e acquistato in via autonoma dal Cliente medesimo. La comunicazione viene inviata secondo le modalità previste dal contratto di consulenza. Una copia della comunicazione viene adeguatamente archiviata nel dossier del Cliente da parte dell'addetto competente dell'Unità Consulenza.

Diversamente, se l'Unità dedicata al servizio Consulenza intende formulare una raccomandazione personalizzata (d'acquisto, di vendita o di mantenimento) relativa a un OICR commercializzato o gestito dalla SGR ovvero ad altro strumento o prodotto finanziario in conflitto ineliminabile ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Congiunto, il Responsabile dell'Unità predispone una comunicazione al Cliente con la quale informa che la raccomandazione ha come oggetto uno strumento/prodotto finanziario per il quale la SGR ha rilevato una situazione di conflitto di interesse, specificando che tale circostanza viene resa nota al fine di effettuare le scelte di investimento in modo informato. La comunicazione viene inviata secondo le modalità previste dal contratto di consulenza. Una copia della comunicazione viene adeguatamente archiviata nel dossier del Cliente da parte dell'addetto competente dell'unità dedicata al servizio Consulenza.

4.3 Gestione collettiva

4.3.1 FIA Immobiliari

Al fine di individuare e gestire l'insorgenza delle fattispecie di conflitto, la SGR utilizza i seguenti presidi procedurali associati alle singole fattispecie secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.

Acquisizione della dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e delle ulteriori informazioni

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti. I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento delle proposte da parte delle funzioni aziendali interessate. Tali

operazioni possono riguardare sia la sottoscrizione di quote del FIA, sia l'operatività posta in essere dalla SGR.

Per quanto riguarda la sottoscrizione delle quote ci si comporta come nel caso di apertura di un mandato di gestione di portafogli descritto al paragrafo 4.1, a cui si rimanda.

Nel caso di operazioni sul FIA, la competente funzione aziendale acquisisce dalle controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali conflitti di interesse (di seguito, la "Dichiarazione"), conforme al modello allegato (Allegato 3).

La Dichiarazione, corredata dalla documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Nell'individuare eventuali situazioni di fattispecie di conflitto vengono utilizzate le ulteriori informazioni disponibili, quali, ad esempio, quelli rinvenibili da specifiche banche dati. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che la SGR si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti.

Nel caso in cui la SGR non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interesse e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

La Funzione *Compliance*, supportata dall'unità Legale e Affari Societari, valuta costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione alla normativa vigente, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica della stessa di carattere sostanziale.

A seguito della raccolta della Dichiarazione, l'Area Investimenti Immobiliari, con il supporto della Funzione *Compliance* verifica:

- se l'operazione rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura;
- l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente o comunque derivante dalla natura di parte correlata della controparte.

Alla luce delle informazioni acquisite, nel caso in cui venga rilevata una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata in calce alla Dichiarazione e, successivamente, segnalata dall'unità organizzativa competente, alla Funzione *Compliance* e all'unità Legale e Affari Societari

Ricevuta la segnalazione, la Funzione *Compliance* provvede ad accertare l'effettiva sussistenza dei profili di conflitto e l'idoneità delle misure organizzative e procedurali adottate ad escludere il rischio di pregiudizio per i Clienti, tenendo altresì conto della significatività dell'operazione.

Le analisi effettuate e i relativi esiti sono evidenziati al Direttore Generale nella documentazione concernente l'operazione poi sottoposta ai competenti organi per l'approvazione.

Verifica che (i) i contratti di compravendita immobiliare/locazione siano stipulati a prezzi di mercato, (ii) i contratti di servizi (asset management, property management, agency, etc.) ed (iii) i contratti di finanziamento per i quali ricorra una fattispecie di conflitto siano stipulati ad un prezzo coerente con l'operazione nell'ambito della quale sono conclusi

In relazione ai contratti di compravendita ovvero di locazione in conflitto, la documentazione concernente l'operazione da sottoporre ai competenti organi per la relativa approvazione riporta l'analisi del mercato di riferimento e gli specifici valori di comparazione, avendo riguardo alle condizioni economiche e/o contrattuali sussistenti al momento dell'operazione. La SGR provvede analogamente anche nel caso di acquisizioni di servizi e/o forniture da parte dei FIA.

Ai fini di tale verifica, si considerano coerenti con la prassi di mercato le condizioni economiche e contrattuali in linea con quelle normalmente rinvenibili sul mercato rilevante per operazioni simili, avuto riguardo anche al contenuto della prestazione, compiute fra controparti non correlate.

Tale controllo viene effettuato da terzi indipendenti preventivamente selezionati tra soggetti di primario *standing* prima di sottoporre la decisione inerente all'affidamento del relativo incarico all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In relazione ai contratti di finanziamento, la verifica viene effettuata con riferimento alle condizioni economiche e contrattuali del contratto stesso. Ai fini di tale verifica, si considerano coerenti con la prassi di mercato le condizioni economiche e contrattuali in linea con quelle normalmente rinvenibili sul mercato rilevante per operazioni similari, avuto riguardo anche al contenuto del contratto, compiute fra controparti non correlate. Tale controllo viene effettuata attraverso *report* o analisi svolte da terzi indipendenti preventivamente selezionati tra soggetti di primario *standing* e, ove possibile, mediante acquisizione di una ulteriore proposta da parte di primari operatori del settore.

Acquisizione della relazione di stima degli Esperti Indipendenti sugli immobili oggetto di acquisto o vendita

Ogni deliberazione relativa ad un'operazione di investimento, disinvestimento o conferimento in natura per la quale venga riscontrata una fattispecie di conflitti, viene assunta solo previa acquisizione della Relazione di stima redatta dagli Esperti Indipendenti. Restano fermi gli eventuali divieti normativi e sono fatte salve ulteriori valutazioni svolte in funzione della normativa di volta in volta in vigore.

Qualora l'operazione di investimento/disinvestimento riguardi due FIA gestiti dalla SGR, la relazione di stima deve essere predisposta da due differenti Esperti Indipendenti.

Assunzione della delibera di approvazione dell'operazione in conflitto di interesse con parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale

In caso di sussistenza di un potenziale conflitto di interesse, il Direttore Generale verificata l'adozione dei presidi previsti e fornisce adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto del potenziale conflitto di interesse, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla singola operazione, assumendo il parere favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti.

Tutta la documentazione utile a poter esprimere un parere motivato sull'operazione in conflitto di interesse è fornita agli Amministratori Indipendenti, di norma in anticipo rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla singola operazione tenuto conto del potenziale conflitto di interesse previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo.

Assunzione della delibera di approvazione dell'operazione in conflitto di interesse con parere favorevole vincolante del Comitato Tecnico Consultivo del FIA (ove previsto dal Regolamento di gestione)

Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di un'operazione in potenziale conflitto di interesse, viene richiesto formale parere al Comitato Tecnico Consultivo del FIA gestito (ove previsto) interessato dalla fattispecie di conflitto attraverso un'analitica descrizione della singola operazione.

Qualora il Comitato Tecnico Consultivo, in base a quanto previsto dal Regolamento di gestione del FIA, deliberi che l'operazione in conflitto di interesse non possa essere realizzata, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e non dà corso all'operazione di investimento/disinvestimento ovvero, in caso di parere non vincolante, può deliberare di procedere con la singola operazione solo:

- previa formale indicazione della motivazione alla base della scelta di procedere con l'operazione; e
- previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- dandone informativa al Comitato Tecnico Consultivo, secondo le modalità previste dal regolamento di gestione del FIA.

Nel caso in cui il Comitato Tecnico Consultivo del FIA, pur ravvisando la presenza di un conflitto di interesse, deliberi di dar corso all'operazione, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto altresì di eventuali ulteriori pareri espressi dagli organi interni, può autorizzare l'operazione in conflitto di interesse, purché vengano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- siano rispettate le eventuali condizioni richieste dal Comitato Tecnico Consultivo del FIA per gestire la fattispecie di conflitto e dar corso all'operazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione provveda a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza del FIA all'operazione;
- sia stato assicurato un equo trattamento degli OICR e nel contesto del medesimo FIA, un equo trattamento dei partecipanti allo stesso;
- siano salvaguardati i diritti dei partecipanti e assicurato l'efficiente svolgimento del servizio di gestione;
- il FIA non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione sia assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri indipendenti;
- l'operazione venga effettuata con le cautele previste dalla normativa regolamentare e dalle previsioni del regolamento del FIA in materia di Conflitti di interesse.

Il funzionamento e le attribuzioni del Comitato Tecnico Consultivo sono disciplinate dal Regolamento di gestione dei singoli FIA e/o da appositi regolamenti interni.

Divieto di compiere l'operazione qualora il conflitto di interesse rilevante incida negativamente sugli interessi dei Clienti e, a giudizio dei componenti degli organi deliberanti, non sia possibile eliminarlo o garantire l'equo trattamento degli OICR o dei Clienti

Il Consiglio di Amministrazione non procede con l'operazione qualora, nonostante i presidi adottati, il conflitto di interesse incida negativamente ed in maniera rilevante sugli interessi dei Clienti e non permetta di garantire l'equo trattamento degli OICR o dei Clienti stessi.

4.3.2 OICR mobiliari

Al fine di individuare e gestire l'insorgenza delle fattispecie di conflitto, la SGR utilizza i seguenti presidi procedurali associati alle singole fattispecie secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.

Acquisizione della dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e delle ulteriori informazioni

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti. I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento delle proposte da parte delle funzioni aziendali interessate. Tali operazioni possono riguardare sia la sottoscrizione di quote dell'OICR, sia l'operatività posta in essere dalla SGR.

Per quanto riguarda la sottoscrizione delle quote ci si comporta come nel caso di apertura di un mandato di gestione di portafogli descritto al paragrafo 4.1, a cui si rimanda.

Nel caso di operazioni disposte dalla SGR bisogna distinguere tra la gestione che abbia ad oggetto principalmente strumenti finanziari diffusi su larga scala e la gestione che abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi e/o garantiti da soggetti riconducibili a particolari categorie di emittenti (es. *minibond*).

In particolare, nel primo caso, la SGR si comporta come previsto per il servizio di gestione di portafogli (“Selezione investimenti” e “Scelta delle controparti”) a cui si rimanda, nel secondo caso vale invece quanto di seguito descritto.

L’*Advisor* dell’OICR, ove previsto, acquisisce dalle controparti una dichiarazione in merito all’esistenza di eventuali Conflitti di Interesse (di seguito, la “Dichiarazione”), conforme al modello allegato (Allegato 3).

La Dichiarazione, corredata dalla documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Nell’individuare eventuali situazioni di fattispecie di conflitto vengono utilizzate le ulteriori informazioni disponibili, quali ad esempio quelli rinvenibili da specifiche banche dati. La mancata compilazione della Dichiarazione o l’incompletezza della stessa richiedono che la SGR si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti.

Nel caso in cui la SGR non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l’incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interesse e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

La Funzione *Compliance*, supportata dall’unità Legale e Affari Societari, valuta costantemente l’adeguatezza e l’aggiornamento del *format* della Dichiarazione alla normativa vigente, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica.

A seguito della raccolta della Dichiarazione e delle ulteriori verifiche effettuate quali, ad esempio, ricerche presso di banche dati, la Funzione *Compliance* verifica:

- se l’operazione rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura;
- l’eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente o comunque derivante dalla natura di “parte correlata” della controparte.

Alla luce delle informazioni acquisite, nel caso in cui sia rilevata una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata in calce alla Dichiarazione e, successivamente, segnalata dall’unità organizzativa competente alla Funzione *Compliance* e all’unità Legale e Affari Societari.

Ricevuta la segnalazione, la Funzione *Compliance* verifica la sussistenza dei profili di conflitto e l’idoneità delle misure organizzative e procedurali adottate ad escludere il rischio di pregiudizio per i Clienti, tenendo altresì conto della significatività dell’operazione.

Assunzione della delibera di approvazione dell’operazione in conflitto di interesse con parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo del Fondo (ove previsto dal regolamento di gestione)

Verificata la sussistenza di un potenziale conflitto di interesse, ai fini del perfezionamento dell’operazione viene altresì richiesto il formale parere al Comitato Tecnico Consultivo del Fondo (ove previsto dal Regolamento di gestione) interessato dalla fattispecie di conflitto attraverso un’analitica descrizione della singola operazione.

Qualora si tratti di un’operazione in conflitto di interesse per la quale il Regolamento del Fondo richiede il parere vincolante del Comitato Tecnico Consultivo del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della SGR, nel caso di parere negativo del Comitato Tecnico Consultivo, non può discostarsi dalle determinazioni del Comitato stesso e, pertanto, non viene dato corso all’operazione prospettata. Diversamente, in caso di parere positivo sull’operazione da parte del Comitato Tecnico Consultivo, il Consiglio di Amministrazione della SGR si attiene alle condizioni deliberate dal Comitato stesso.

Nel caso in cui il Regolamento del Fondo preveda un parere del Comitato Tecnico Consultivo non vincolante, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’operazione di investimento/disinvestimento in conflitto di interesse attenendosi alle condizioni previste nel Regolamento medesimo.

Divieto di compiere l'operazione qualora il conflitto di interesse rilevante incida negativamente sugli interessi dei Clienti e, a giudizio dei componenti degli organi deliberanti, non sia possibile eliminarlo o garantire l'equo trattamento degli OICR o dei Clienti

Il Consiglio di Amministrazione non procede con l'operazione qualora, nonostante i presidi adottati, il conflitto di interesse incida negativamente ed in maniera rilevante sugli interessi dei Clienti e non permetta di garantire l'equo trattamento degli OICR o dei Clienti stessi.

4.4 Fondi Pensione

I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica.

La SGR, nella gestione dei propri Fondi Pensione, osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata dalla SGR al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.

4.5 Prestazione di servizi accessori ed esecuzione di deleghe di gestione

Per quanto concerne la gestione dei conflitti pregiudizievoli che dovessero sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi accessori e della gestione di rapporti di gestione in delega, la SGR attiva i presidi sopra descritti in materia di gestione di portafogli e di consulenza, in quanto compatibili.

Si precisa che, per servizi accessori devono intendersi ai sensi della normativa di riferimento (art. 1, comma 6 del D. Lgs 58/98 - Testo Unico della Finanza) le seguenti attività:

- a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- b) la locazione di cassette di sicurezza;
- c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;
- h) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

5 Presidi per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse

La SGR si è dotata di presidi organizzativi per la prevenzione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Le soluzioni adottate dalla SGR si ispirano ai criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione dei conflitti di interesse previsti dal Protocollo di Autonomia.

Più in particolare, la SGR ha adottato:

- principi di *governance* che si sostanziano nella individuazione delle competenze degli Organi, delle Direzioni e delle Funzioni aziendali coinvolte in tema di conflitti di interesse;
- soluzioni organizzative e procedurali, attraverso le quali perseguire la prevenzione e la gestione dei conflitti.

5.1 Principi di governance

5.1.1 Ruoli e responsabilità all'interno del processo di gestione dei conflitti di interesse

Nell'ambito dei presidi organizzativi adottati, si deve innanzitutto annoverare la predisposizione di un sistema di *governance* aziendale volto a facilitare la prevenzione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse attraverso la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse Funzioni in relazione a tale ambito.

Si elencano, di seguito, le principali funzioni attribuite agli Organi, alle Direzioni e alle Funzioni aziendali all'interno del processo di individuazione, prevenzione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse:

- il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e procedurali per la gestione dei conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione assume le delibere di approvazione delle operazioni in conflitto di interesse, con il parere favorevole dei Consiglieri Indipendenti e del Comitato Tecnico Consultivo (se previsto) e, ove previsto, con il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio, inoltre, sovrintende al funzionamento del sistema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse, ricevendo a tal fine flussi informativi periodici concernenti l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto.

Al riguardo, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-novies del Decreto Legislativo del TUF, gli amministratori e i soci devono astenersi nelle deliberazioni in cui gli stessi abbiano un interesse in conflitto;

- il Direttore Generale attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne dispone l'aggiornamento. Esso, inoltre, assicura, con il supporto dell'unità Legale e Affari Societari, che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Il Direttore Generale verifica l'adozione dei presidi di volta in volta previsti in caso di conflitti di interesse e sottopone, per quanto riguarda ad esempio la stipula di contratti in conflitti di interesse l'approvazione di tali rapporti contrattuali al Consiglio di Amministrazione (ove previsto dal relativo regolamento di gestione);
- le varie unità ed aree aziendali (l'unità Legale e Affari Societari e l'Area Investimenti Mobiliari rispettivamente nel caso di stipula di contratti di gestione e/o nel caso di esecuzione di negoziazioni di strumenti finanziari) sono responsabili della individuazione dei conflitti di interesse, anche potenziali, e dell'adozione delle idonee misure organizzative per gestire gli stessi;
- l'unità Legale e Affari Societari, trasmette copia dei contratti di propria competenza alla Funzione *Compliance*, segnalando eventuali potenziali conflitti di interesse, per l'alimentazione del Registro dei conflitti;

- la Funzione Compliance fornisce un supporto consultivo a tutte le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nel processo di valutazione di un potenziale conflitto, specificamente ogni qualvolta ricorrano degli elementi che necessitino di approfondimenti. Il Responsabile della Funzione Compliance opera costantemente un controllo di secondo livello, al fine di verificare che le singole operazioni inerenti ai Fondi gestiti siano state correttamente qualificate e che per le operazioni che integrino una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, siano state adottate tutte le necessarie misure per l'efficace gestione delle stesse.
Il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e delle misure adottate per la corretta gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse. La Funzione Compliance, inoltre, cura la tenuta del Registro dei conflitti appositamente istituito;
- la Funzione di Internal Audit verifica che la SGR gestisca correttamente le operazioni in conflitto di interesse e vigila sull'individuazione di nuove potenziali ipotesi di conflitto;
- il Collegio Sindacale vigila sul rispetto delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica tempestivamente eventuali irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie. Nello svolgimento dei propri compiti, il Collegio Sindacale può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

5.1.2 Consiglieri Indipendenti

La SGR assicura, inoltre, la presenza nel proprio organo amministrativo di un adeguato numero di Consiglieri Indipendenti, sprovvisti di deleghe operative nella SGR, e monitora periodicamente l'assenza di vincoli o legami idonei a condizionarne l'autonomia di giudizio.

I Consiglieri Indipendenti possiedono e conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo amministrativo e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo. Per i requisiti di indipendenza dei Consiglieri Indipendenti la SGR, in assenza di una disciplina normativa, fa riferimento ai principi ed alle indicazioni contenute nel Protocollo di Autonomia.

In materia di conflitti d'interessi, i Consiglieri Indipendenti sono chiamati ad esprimere il proprio parere motivato, ma privo di carattere vincolante, che tuttavia obbliga il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa in merito ai seguenti profili:

- **adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interesse**, ferma restando la facoltà dei Consiglieri Indipendenti medesimi di presentare al Consiglio di Amministrazione, qualora ritenuto opportuno, proposte per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- **selezione degli investimenti**, relativamente ai criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei portafogli individuali e dei Fondi gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi (per esempio, acquisto di strumenti finanziari emessi da società partecipate e/o da società legate alla SGR da un significativo rapporto d'affari);
- **scelta delle controparti contrattuali**, relativamente ai criteri generali per la loro scelta e per la determinazione della ripartizione degli incarichi tra le stesse, nonché relativamente alla definizione di procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri ed alla determinazione della periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Si rinvia all'Allegato 2 per una sintesi del ruolo dei Consiglieri Indipendenti ai sensi del Protocollo di Autonomia.

5.2 Presidi organizzativi e procedurali

5.2.1 Cumulo di funzioni

Al fine di assicurare la propria autonomia operativa e indipendenza decisionale, la SGR osserva i criteri del Protocollo di Autonomia in materia di cumulo di funzioni. A tal fine, preventivamente al conferimento delle cariche, il Consiglio di Amministrazione valuta l'osservanza da parte dell'interessato dei criteri stabiliti dal Protocollo di Autonomia, anche sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli interessati.

5.2.2 Barriere informative

Sono attuate apposite barriere informative (cd. "chinese walls"), con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra dipendenti e collaboratori coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse.

A tal fine nell'ambito dell'Area Investimenti Mobiliari della SGR sono state istituite quattro distinte unità organizzative dedicate rispettivamente:

- all'attività di gestione di Fondi Mobiliari Aperti;
- all'attività di gestione di Fondi Mobiliari Chiusi;
- alle attività di Gestioni Patrimoniali;
- all'attività relativa al servizio di Consulenza.

5.2.3 Codice di Comportamento

I dipendenti, i collaboratori e gli esponenti aziendali della SGR sono tenuti a conformare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice di Comportamento.

In particolare, ai sensi del citato Codice di Comportamento, l'assunzione delle cariche in società terze da parte degli organi aziendali, dell'alta dirigenza, dei dirigenti, dei dipendenti, collaboratori e promotori finanziari è subordinata, ai fini della verifica di possibili situazioni di conflitto di interesse, alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

5.2.4 Procedure interne e prassi operative

Le procedure interne e le prassi operative adottate dalla SGR stabiliscono ulteriori misure e meccanismi di tutela al fine di consentire un'appropriata prevenzione e gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse che possono sorgere nell'ambito della prestazione dei differenti servizi offerti.

5.2.5 Retribuzioni indipendenti

La SGR e/o i dipendenti di questa non possono ricevere commissioni di alcun tipo dalle società prodotte in relazione agli investimenti effettuati e alla consulenza prestata e/o alle effettive operazioni di investimento poste in essere dal Cliente ad esito del servizio di consulenza prestato.

In generale, la politica retributiva adottata sarà volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti di interesse; in particolare, la retribuzione di ciascun soggetto è legata unicamente alla propria attività e non è influenzata dalle attività svolte da altri soggetti o collegate all'operatività del Cliente (volumi di negoziazioni) ovvero alla tipologia di strumenti finanziari oggetto di raccomandazioni ovvero di attività di investimento.

5.2.6 Gestione dei conflitti di interesse nel sistema informativo aziendale

La SGR dispone di un sistema informativo aziendale di front office (Pitagora) per la gestione e l'archiviazione delle operazioni effettuate da parte dell'Area Investimenti Mobiliari per conto dei Clienti e degli OICR gestiti. Il sistema prevede la possibilità di inserire in ogni singolo strumento finanziario negoziato l'informazione circa la potenziale esistenza di conflitti di interesse. Tramite i report contenenti le negoziazioni giornaliere

effettuate dalla SGR ed inviati automaticamente dal sistema di *front office* alla Funzione di *Compliance*, è possibile individuare le operazioni risultanti in potenziale conflitto di interesse.

5.3 Conflitti di interesse non neutralizzabili

Quando le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio ai Clienti, la SGR:

- informa chiaramente i Clienti, prima di agire per conto loro, della natura generale e della fonte dei conflitti di interesse, affinché questi possa assumere una decisione consapevole sui servizi prestati;
- informa gli organi aziendali competenti, affinché possano assumere ogni decisione al fine di adottare le misure necessarie per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse della clientela;
- si astiene dall'operatività.

In ogni caso, tutte le sopra rappresentate ipotesi di conflitto di interesse verranno indicate nella sintesi della politica sui conflitti di interesse che la SGR consegna ai Clienti al dettaglio o ai potenziali Clienti al dettaglio, in tempo utile, prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori.

6 Gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse

Le procedure interne e le prassi operative adottate dalla SGR stabiliscono ulteriori misure e meccanismi di tutela al fine di consentire un'appropriate gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, le unità organizzative competenti devono utilizzare tutti gli elementi informativi a disposizione – anche mediante la richiesta e l'acquisizione di informazioni dalla controparte – al fine di individuare l'esistenza di una potenziale situazione di conflitto di interesse. La mancata raccolta di tali informazioni ovvero l'incompletezza delle stesse equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interesse e, in tal caso, l'operazione deve essere trattata nel rispetto delle specifiche cautele a tal fine previste.

Resta comunque fermo l'impegno da parte di tutte le strutture della SGR interessate ad evidenziare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dei Fondi gestiti, dei portafogli individuali e dei Clienti.

A tale scopo, ogni unità organizzativa della SGR che rilevi una situazione/operazione in conflitto di interesse, anche potenziale, è tenuto ad informare tempestivamente, in forma scritta, anche a mezzo *e-mail*, il Responsabile dell'unità organizzativa competente, la Funzione di *Compliance* e il Responsabile dell'unità Legale, al fine di svolgere le opportune analisi in merito ed attivare, conseguentemente, le misure organizzative e procedurali necessarie per la gestione della situazione medesima.

La Funzione *Compliance* verifica la situazione/operazione segnalata, tenendo conto della relativa natura e della significatività e, ove ritenuto necessario, provvede all'acquisizione di informazioni aggiuntive.

Le analisi effettuate e i relativi esiti sono evidenziati al Direttore Generale nella documentazione concernente l'operazione, successivamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Dopo la riunione consiliare, il Direttore Generale:

- informa la struttura operativa della delibera consiliare in merito al presidio adottato per la gestione del conflitto;
- fornisce ai Clienti un'informativa sulle situazioni di conflitto rilevante qualora la stessa, nonostante le misure organizzative adottate, non sia in grado di escludere con ragionevole certezza il rischio che il conflitto di interesse rechi pregiudizio agli stessi.

Infine, la Funzione *Compliance*, sulla base delle informazioni fornite dalla SGR, provvede all'aggiornamento del Registro dei conflitti di interesse.

7 Registro dei conflitti di interesse

La SGR si è dotata e provvede all'aggiornamento periodico di un apposito Registro delle attività, poste in essere da o per conto della stessa, con riferimento alle quali sia sorto ovvero possa sorgere, nel caso di attività ancora in corso, un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi di dei Clienti.

La Funzione *Compliance* è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro dei conflitti Reali e il Registro dei conflitti Potenziali ogni qualvolta rilevi o riceva informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo/potenziale conflitto.

All'interno del Registro dei Conflitti sono riportati:

- data di registrazione;
- situazione di conflitto (descrizione del conflitto);
- tipologia di conflitto;
- natura ed estensione del conflitto (spiegazione del danno potenziale);
- soggetti coinvolti (OICR/servizi; soggetti interni; soggetti esterni);
- data di inizio sussistenza;
- data di fine sussistenza;
- presidi adottati.

I dati presenti nel Registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dalle funzioni aziendali di controllo della stessa SGR e dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame con cadenza trimestrale effettuato da parte del Consiglio d'Amministrazione.

La Funzione *Compliance* è responsabile del monitoraggio nel continuo delle fattispecie di conflitti di interesse individuate ed ha altresì il compito di controllare e valutare in modo permanente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e le misure adottate per la corretta gestione dei conflitti d'interesse che si verificano in concreto. Restano fermi i compiti di controllo rimessi al Collegio Sindacale e alla Funzione di Revisione Interna.

In particolare, le funzioni aziendali interessate evidenziano e rappresentano alla Funzione *Compliance* ogni possibile interesse in conflitto con quello primario del Cliente.

A tal fine, le funzioni aziendali trasmettono alla Funzione *Compliance* i dati, le informazioni, i contratti nonché ogni altra informazione utile ai fini della valutazione in concreto delle fattispecie di conflitto di interesse affinché la Funzione *Compliance* possa eventualmente provvedere all'annotazione nell'apposito Registro dei conflitti di interesse di quegli eventi che possono generare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse, nell'ambito della prestazione da parte della SGR dei servizi cui la stessa è autorizzata.

8 Diffusione e aggiornamento della Policy

Tutte le risorse aziendali (interne e ed esterne) - inclusi i promotori finanziari in caso di offerta fuori sede - sono tenute ad osservare i presidi e le procedure di cui alla presente *Policy*.

A tal fine, il Direttore Generale è responsabile, anche per il tramite delle unità aziendali competenti, della diffusione (mediante invio di e – mail con ricevuta di ritorno e anche attraverso la sua messa a disposizione sull'intranet, portale aziendale o cartelle condivise) della presente *Policy* - inclusiva degli allegati.

I contenuti della presente *Policy* vengono sottoposti a revisione del Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività della SGR, al fine di mantenere un'efficace gestione dei conflitti aggiornata nel tempo al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai Clienti.

Allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse potenziali

DEFINIZIONI

Ai fini della presente mappatura si inseriscono qui di seguito le principali definizioni utilizzate si intende per:

- **“TUF”**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- **“Società”** o **“SGR”**: PensPlan Invest SGR S.p.A.;
- **“Clienti”**: (i) i partecipanti agli OICR, gli aderenti ai fondi pensione istituiti e gestiti dalla “Società”, i clienti dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori prestati dalla “Società”;
- **“gruppo”**: le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dal Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo I, Capitolo I, par. 1, punto 4);
- **“società e/o ente partecipante”**: le società o enti che detengono una partecipazione diretta o indiretta che comporta il controllo o la possibilità di esercitare una influenza notevole sulla “Società” o che attribuisce una quota di diritti di voto del capitale almeno pari al 10%, nonché società del gruppo di appartenenza di tali società o enti;
- **“soggetto rilevante”**: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) soci; (ii) componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari della SGR; (iii) dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d’investimento da parte della medesima SGR; (iv) persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d’investimento;
- **“parti correlate”**: (a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la SGR, i soggetti collegati alla stessa e che esercitano un’influenza notevole sulla stessa; (b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nella SGR, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo; (c) esponenti aziendali della SGR; (d) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere (a), (b) e (c); (e) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere (b), (c), e (d), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere (a), (b), (c) e (d) esercitano un’influenza notevole; nonché (f) i Soggetti in Rapporti di Affari. Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che: (i) per controllo, si rinvia all’art. 23 del D.Lgs. n. 385/93, che stabilisce le tipologie di imprese controllate, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile; (ii) per collegamento si rinvia alla nozione di cui all’art. 2359, comma 3, del codice civile; (iii) tra i soggetti di cui alla lettera (c) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione; (iv) per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla SGR, o esserne influenzati, nei loro rapporti con la SGR, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Per Soggetti in Rapporti di Affari si intendono i soggetti terzi che hanno relazioni contrattuali con la SGR, anche relative ad attività diverse da quelle di gestione collettiva svolte dalla SGR, concretamente idonee ad influenzare il processo decisionale inerente la gestione del patrimonio dei fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti dalla SGR;
- **“partecipazione rilevante”**: ogni partecipazione superiore al 2 (due) per cento del capitale della società partecipata qualora quest’ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione

superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;

- **“esponenti aziendali”**: coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un'azienda.

Servizio	Descrizione conflitto
<p>Gestione di portafogli</p>	<p><u>SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società e/o enti partecipanti della Società; • Investimento in quote e/o azioni di OICR istituiti/commercializzati/gestiti, anche sulla base delega di gestione, dalla SGR o da una società e/o ente partecipante della Società, anche di diritto estero; • investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano le società e/o l'ente partecipante; • investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società e/o ente partecipante della Società abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante nella società e/o ente partecipante della Società; • Investimento in quote e/o azioni di OICR con i cui soggetti istitutori o gestori e la SGR abbiano in corso accordi (es. rapporti di affari o accordi di retrocessione); • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società da cui la SGR abbia ricevuto deleghe di gestione o appartenenti al gruppo di appartenenza del delegante; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società a cui la SGR abbia conferito deleghe di gestione o da società appartenenti al gruppo di appartenenza del gestore delegato; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da banche a cui la SGR abbia conferito l'incarico di Banca Depositaria o da società del gruppo di appartenenza della Banca Depositaria; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da controparti a cui la SGR abbia conferito l'incarico di esecuzione degli ordini o da società del gruppo di appartenenza della controparte; • investimento in strumenti finanziari per i quali una società e/o ente partecipante della Società svolge il ruolo di operatore specialista; • investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società e/o enti partecipanti della Società; • investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantiti da società e/o enti partecipanti, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società e/o ente partecipante che ha erogato il credito; • investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti da FIA immobiliari gestiti dalla SGR, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in FIA immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal FIA medesimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimento in strumenti finanziari emessi da società con la quale la SGR abbia in corso rapporti d'affari diretti od indiretti (esempio contratti di locazione di immobili costituenti patrimonio dei FIA immobiliari istituiti e gestiti da parte della Società); • investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative; • investimento in strumenti finanziari emessi da società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari. <p><u>SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego di intermediari o di una società del gruppo, una società e/o ente partecipante per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, ecc.); • utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca); • esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo, o da una società e/o ente partecipante; • esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati. <p><u>ALTRE IPOTESI DI CONFLITTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione di portafogli intestata a Soggetti Rilevanti, a parti correlate, o a soggetti i cui esponenti aziendali siano direttamente o indirettamente in rapporto di affari con la SGR.
<p>Gestioni collettive FIA Immobiliari</p>	<p><u>SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (parte gestione mobiliare)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società e/o ente partecipante della Società; • Investimento in quote e/o azioni di OICR istituiti/commercializzati/gestiti, anche mediante delega di gestione, dalla SGR o da una società e/o ente partecipante

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>della Società, anche di diritto estero;</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano le società e/o l'ente partecipante; • investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società e/o ente partecipante della Società abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante nella società e/o ente partecipante della Società; • Investimento in quote e/o azioni di OICR con i cui soggetti istitutori o gestori la SGR abbia in corso accordi (es. rapporti di affari o accordi di retrocessione); • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società da cui la SGR abbia ricevuto deleghe di gestione o appartenenti al gruppo di appartenenza del delegante; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società a cui la SGR abbia conferito deleghe di gestione o da società appartenenti al gruppo di appartenenza del gestore delegato; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Banche a cui la SGR abbia conferito l'incarico di Depositario o da società del gruppo di appartenenza della Depositario; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da controparti a cui la SGR abbia conferito l'incarico di esecuzione degli ordini o da società del gruppo di appartenenza della controparte; • investimento in strumenti finanziari per i quali una società e/o ente partecipante della Società svolge il ruolo di operatore specialista; • investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società e/o ente partecipante della Società, fino al 3%; • investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società e/o ente partecipante, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società e/o ente partecipante che ha erogato il credito; • investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti da FIA immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in FIA immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal FIA medesimo; • investimento in strumenti finanziari emessi da società con la quale la SGR abbia in corso rapporti d'affari diretti od indiretti (esempio contratti di locazione di immobili costituenti patrimonio dei FIA immobiliari istituiti e gestiti da parte della Società); • concessione di finanziamenti da parte di una società e/o ente partecipante della Società in favore dei patrimoni gestiti dalla Società investimento in

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazione di finanziamenti agli OICR ad opera di soci della SGR o parte correlata alla SGR o di un soggetto comunque intervenuto nel processo decisionale o da parte di partecipanti all'OICR; • sottoscrizione nella fase di collocamento, acquisto o vendita (anche contestuali) di prodotti e strumenti finanziari emessi, collocati, promossi e/o gestiti da (i) società e/o enti partecipanti; o (ii) da partecipanti dell'OICR che siano rappresentanti negli organi consulenziali dell'OICR (es. comitato consultivo); • scelte di investimento per conto degli OICR gestiti, in strumenti finanziari di emittenti quotati in relazione ai quali uno o più soggetti rilevanti, potrebbero acquisire informazioni privilegiate; • concessione, da parte degli OICR gestiti dalla SGR, di garanzie a valere sui beni degli OICR a beneficio solo di terzi o nell'interesse di parti correlate o a un partecipante all'OICR interessato; • operazione di co-investimento; • investimento in strumenti finanziari emessi da società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari. <p><u>SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (parte gestione immobiliare)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto/vendita/conferimento di immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni immobiliari e/o quote di OICR immobiliari all'interno dei portafogli degli OICR da parte di (a) parti correlate alla SGR diverse dai soggetti indicati all'alinea successivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 228/99, ovvero da parte di (b) OICR gestiti da società di gestione del risparmio appartenenti ad un "Soggetto Rilevante" o (c) di soggetti comunque intervenuti nel processo decisionale o (d) di un partecipante all'OICR o una società del gruppo di questo; • acquisto/vendita/conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e altri investimenti tipici e/o quote di OICR immobiliari all'interno dei portafogli degli OICR da parte di Soggetti Rilevanti; • investimento in società immobiliari, partecipate o finanziate da Soggetti Rilevanti nonché da investitori "rilevanti" dell'OICR; • investimento in società immobiliari che intrattengono significativi rapporti d'affari con gli azionisti della Società o con advisor o altri outsourcer di cui si avvale la Società; • operazione di acquisto di patrimonio immobiliare da società quotata per conto di un OICR e contestuale acquisto/vendita di titoli di tale società da parte di un

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>soggetto rilevante della SGR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendita o locazione, acquisto o conferimento di ogni altro bene o diritto a o da o per il tramite di una società appartenente al gruppo di appartenenza degli azionisti della SGR o di PensPlan Centrum, ovvero società finanziate o garantite da società appartenente al gruppo di appartenenza degli azionisti della SGR o di PensPlan Centrum, qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società appartenente al gruppo di appartenenza degli azionisti della SGR o di PensPlan Centrum che ha erogato il credito; • operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società; • operazioni immobiliari tra gli OICR gestiti dalla SGR o fra questi e OICR o veicoli di investimento collettivo gestiti da altre società di gestione del risparmio appartenenti ad una società e/o ente partecipante, o veicoli da questo partecipati o da società in rapporti d'affari con quest'ultima; • investimenti in immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni immobiliari e/o quote di OICR immobiliari potenzialmente compatibili con l'asset allocation di più OICR e/o di più entità destinatarie del servizio di consulenza prestato dalla SGR; • acquisto, vendita di partecipazioni o conferimento di beni a/da (i) partecipanti all'OICR interessato o (ii) soggetti rilevanti diversi dai soci della SGR o da società e/o enti partecipanti; • acquisto/vendita/conferimento di immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni immobiliari e/o quote di OICR immobiliari da/a: soggetti con i quali la SGR abbia in corso rapporti d'affari diretti od indiretti (esempio contratti di locazione di immobili costituenti patrimonio dei FIA immobiliari); Depositario o società del gruppo di appartenenza della Depositario; • acquisto/vendita/conferimento di immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni immobiliari e/o quote di OICR immobiliari da/a società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari. <p><u>SCelta DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego di intermediari o di una società e/o ente partecipante per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. Depositario, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, ecc.); • utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca); • esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società e/o ente partecipante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati; • affidamento agli esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo OICR, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione degli immobili (ad es. di <i>property management, facility management,</i> • <i>project management, agency, advisory</i>); • conferimento dell'incarico di gestione degli immobili a parte correlata della SGR o a un partecipante all'OICR interessato; • conferimento di mandato di agenzia o di coordinamento dell'attività di acquisto e/o vendita a parte correlata della SGR o a un partecipante all'OICR interessato; • locazione di immobili dei FIA per un importo annuo superiore a Euro 100.000 per singolo contratto a parte correlata della SGR o a un partecipante al FIA interessato; • compimento di operazioni con concessione di incarichi a soggetti partecipanti ai fondi, a Soggetti Rilevanti, ovvero con parti correlate agli stessi o con esponenti aziendali degli stessi; • stipula con soggetti del gruppo a cui la SGR appartiene di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti; • riconoscimento di provvigioni per l'eventuale attività di intermediazione svolta da amministratori e sindaci della SGR per l'acquisto o la vendita di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, ovvero la locazione dei medesimi; • conferimento di delega di gestione con riferimento agli OICR ad un intermediario abilitato partecipato e/o controllato da un soggetto rilevante della SGR; • contratto di trasmissione di ordini per conto degli OICR gestiti ad un intermediario abilitato partecipato e/o controllato da Soggetti Rilevanti della SGR; • contratto di diretta esecuzione degli ordini per conto degli OICR gestiti con un intermediario abilitato partecipato e/o controllato da soggetti rilevanti della SGR che agisce come market maker o come negoziatore per conto proprio; • sottoscrizione nella fase di collocamento, acquisto, vendita (anche contestuali) di prodotti e strumenti finanziari emessi, collocati promossi e/o gestiti da (i) società del gruppo o (ii) da partecipanti dell'OICR che siano rappresentanti negli organi consulenziali dell'OICR (Comitato Tecnico Consultivo). <p><u>ALTRE IPOTESI DI CONFLITTO</u></p>

Servizio	Descrizione conflitto
	<ul style="list-style-type: none"> sottoscrizione di quote dell'OICR da parte di soggetti rilevanti, di parti correlate o di soggetti i cui esponenti aziendali siano direttamente o indirettamente in rapporto di affari con la SGR.
<p>Gestioni collettive</p> <p>OICR Mobiliari, SICAV e SIF¹</p>	<p><u>SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società e/o ente partecipante della Società; Investimento in quote e/o azioni di OICR istituiti/commercializzati/gestiti, anche mediante delega di gestione, dalla SGR o da una società e/o ente partecipante della Società, anche di diritto estero; investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano le società e/o l'ente partecipante; investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società e/o ente partecipante della Società abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante nella società e/o ente partecipante della Società; Investimento in quote e/o azioni di OICR con i cui soggetti istitutori o gestori la SGR abbia in corso accordi (es. rapporti di affari o accordi di retrocessione); Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società da cui la SGR abbia ricevuto deleghe di gestione o appartenenti al gruppo di appartenenza del delegante; Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società a cui la SGR abbia conferito deleghe di gestione o da società appartenenti al gruppo di appartenenza del gestore delegato; Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Banche a cui la SGR abbia conferito l'incarico di Depositario o da società del gruppo di appartenenza della Depositario; Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da controparti a cui la SGR abbia conferito l'incarico di esecuzione degli ordini o da società del gruppo di appartenenza della controparte; investimento in strumenti finanziari per i quali una società e/o ente partecipante della Società svolge il ruolo di operatore specialista; investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società e/o ente partecipante della Società; investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società e/o ente partecipante, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla

¹ La SGR gestisce in base ad una delega di gestione conferita da Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. il patrimonio della SICAV di diritto lussemburghese PensPlan SICAV Lux e della PPINVEST SICAV-SIF. La presente Mappatura si applica anche a tale gestione delegata.

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>società e/o ente partecipante che ha erogato il credito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti da FIA immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in FIA immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dall'OICR medesimo; • investimento in strumenti finanziari emessi da società con la quale la SGR abbia in corso rapporti d'affari diretti od indiretti); • investimenti in strumenti finanziari emessi da società finanziate da società e/o enti partecipanti al capitale della SGR; • investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti – o i cui soci detenuti da una partecipazione rilevante – siano soggetti rilevanti, parti correlate, soggetti rilevanti di parti correlate o soggetti i cui esponenti aziendali siano direttamente o indirettamente in rapporto di affari con la SGR; • investimento in strumenti finanziari emessi da società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari. <p><u>SCelta DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego di intermediari o di una società del gruppo, una società e/o ente partecipante per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. Depositario, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, ecc.); • utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca); • esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo, o da una società e/o ente partecipante; • esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati. <p><u>ALTRE IPOTESI DI CONFLITTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di quote di OICR mobiliari aperti da parte di soggetti rilevanti, di parti correlate, o di soggetti i cui esponenti aziendali siano direttamente o indirettamente in rapporto di affari con la SGR.

Servizio	Descrizione conflitto
<p>Fondi Aperti gestiti dalla SGR² Pensione istituti e/o</p>	<p><u>SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società e/o ente partecipante della Società; • Investimento in quote e/o azioni di OICR istituiti/commercializzati/gestiti, anche mediante delega di gestione, dalla SGR o da una società e/o ente partecipante della Società, anche di diritto estero; • investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano le società e/o l'ente partecipante; • investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società e/o ente partecipante della Società abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante nella società e/o ente partecipante della Società; • Investimento in quote e/o azioni di OICR con i cui soggetti istitutori o gestori la SGR abbia in corso accordi (es. rapporti di affari o accordi di retrocessione); • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società da cui la SGR abbia ricevuto deleghe di gestione o appartenenti al gruppo di appartenenza del delegante; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società a cui la SGR abbia conferito deleghe di gestione o da società appartenenti al gruppo di appartenenza del gestore delegato; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Banche a cui sia conferito l'incarico di Depositario o da società del gruppo di appartenenza del Depositario; • Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da controparti a cui la SGR abbia conferito l'incarico di esecuzione degli ordini o da società del gruppo di appartenenza della controparte. • investimento in strumenti finanziari per i quali una società e/o ente partecipante della Società svolge il ruolo di operatore specialista; • investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società e/o ente partecipante della Società; • investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società e/o ente partecipante, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società e/o ente partecipante che ha erogato il credito; • investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti da FIA immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in FIA immobiliari rispetto alla

² Sono altresì considerate le situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse disciplinati dal DM 166/2014.

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal FIA medesimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimento in strumenti finanziari emessi da società con la quale la SGR abbia in corso rapporti d'affari diretti od indiretti (esempio contratti di locazione di immobili costituenti patrimonio dei FIA immobiliari istituiti e gestiti da parte della Società); • concessione di finanziamenti da parte di una società e/o ente partecipante della Società in favore dei patrimoni gestiti dalla Società; • investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative; • investimento in strumenti finanziari emessi da società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari. <p><u>SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego di intermediari o di una società del gruppo, una società e/o ente partecipante per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. Depositario, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, ecc.); • utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca); • esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo, o da una società e/o ente partecipante; • esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati. • verificare eventuale inserimento, su base volontaria, di tale ipotesi nella procedura sulle operazioni personali.
<p>Consulenza materia investimenti</p>	<p><u>SELEZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER LE RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE DI INVESTIMENTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società e/o ente partecipante della Società; • raccomandazioni personalizzate di investimento in quote e/o azioni di OICR istituiti/commercializzati/gestiti, anche mediante delega di gestione, dalla SGR o da una società e/o ente partecipante della Società, anche di diritto estero; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari oggetto

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>di patti parasociali cui partecipano le società e/o l'ente partecipante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società e/o ente partecipante della Società abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante nella società e/o ente partecipante della Società; • raccomandazioni personalizzate di investimento in quote e/o azioni di OICR con i cui soggetti istitutori o gestori la SGR abbia in corso accordi (es. rapporti di affari o accordi di retrocessione); • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società da cui la SGR abbia ricevuto deleghe di gestione o appartenenti al gruppo di appartenenza del delegante; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società a cui la SGR abbia conferito deleghe di gestione o da società appartenenti al gruppo di appartenenza del gestore delegato; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Banche a cui la SGR abbia conferito l'incarico di Banca Depositaria o da società del gruppo di appartenenza della Banca Depositaria; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da controparti a cui la SGR abbia conferito l'incarico di esecuzione degli ordini o da società del gruppo di appartenenza della controparte; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari per i quali una società e/o ente partecipante della Società svolge il ruolo di operatore specialista; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società e/o ente partecipante della Società; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società e/o ente partecipante, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società e/o ente partecipante che ha erogato il credito; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti da FIA immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in FIA immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dall'OICR medesimo; • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi da società con la quale la SGR abbia in corso rapporti d'affari diretti od indiretti (esempio contratti di locazione di immobili costituenti patrimonio dei FIA immobiliari istituiti e gestiti da parte della Società); • raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari emessi da società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci

Servizio	Descrizione conflitto
	<p>abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari.</p> <p><u>ALTRE IPOTESI DI CONFLITTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza in materia di investimenti prestata a soggetti rilevanti, a parti correlate, o a soggetti i cui esponenti aziendali siano direttamente o indirettamente in rapporto di affari con la SGR.
<p>Commercializzazione di OICR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • commercializzazione di quote/azioni di OICR di istituti e/o gestiti (anche su delega) dalla SGR; • commercializzazione di quote/azioni di OICR di terzi con cui la SGR ha in essere accordi di collocamento; • commercializzazione di quote/azioni di OICR di terzi gestiti da società i cui soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci abbiano rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali, dirigenti e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari.

Allegato 2: Sintesi del ruolo dei Consiglieri Indipendenti ai sensi del Protocollo di Autonomia

Premessa

La Società assicura che nel proprio organo con funzione di Supervisione Strategica sia presente un numero di Consiglieri Indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società. I Consiglieri Indipendenti possiedono requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

Definizione

Si considerano Indipendenti i Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Parametri di riferimento ai fini della sussistenza "dell'Indipendenza"

Assogestioni definisce il concetto di "indipendenza" a contrario, attraverso cioè l'individuazione di figure sintomatiche di mancanza di indipendenza. In particolare, l'organo con funzione di Supervisione Strategica valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Consigliere non risulta, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:

- a) se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 (dieci) per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- b) se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- c) se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
- d) se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) dell'organo con funzioni di Supervisione Strategica o di una società o ente del gruppo;
- e) se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia componente dell'organo con funzione di gestione o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo;
- f) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente dell'organo di Supervisione Strategica della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivi legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
- g) se è stato componente (non indipendente) dell'organo con funzione di Supervisione Strategica della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

-
- h) se riveste la carica di componente dell'organo con funzione di gestione in un'altra società nella quale un componente dell'organo con funzione di gestione della Società sia componente del medesimo organo;
 - i) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
 - j) se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove nell'organo di Supervisione Strategica della Società siano previsti comitati specializzati (di controllo interno, di *compliance*, di remunerazione), questi sono presieduti da un Consigliere Indipendente e sono composti in maggioranza da Consiglieri Indipendenti.

Verifica dell'Indipendenza

L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dall'organo con funzione di Supervisione Strategica. A tal fine, i Consiglieri Indipendenti trasmettono all'organo con funzione di Supervisione Strategica una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti sopra indicati (n.b. si considerano Indipendenti i Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio) e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del Consigliere. I Consiglieri Indipendenti comunicano tempestivamente all'organo con funzione di Supervisione Strategica l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

Trasparenza

La Società rende trasparenti, nelle forma previamente stabilita dall'organo con funzione di Supervisione Strategica: generalità, numero e attribuzioni dei Consiglieri Indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti dall'organo con funzione di Supervisione Strategica.

Cessazione della carica

La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei Consiglieri Indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.

ATTIVITA' SVOLTE DAI CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Pareri e Comitato Interno

I Consiglieri Indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte all'organo con funzione di Supervisione Strategica per la identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I Consiglieri Indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei Conflitti d'Interesse definite dall'organo con funzione di Supervisione Strategica nonché sulle materie loro assegnate dal Protocollo di Autonomia in parola.

I pareri di cui sopra sono resi da un Comitato Interno all'organo con funzione di Supervisione Strategica, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Consiglieri Indipendenti o, per le società che adottano il sistema dualistico, da consiglieri di gestione o da consiglieri di sorveglianza Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Consiglieri Indipendenti, il parere è reso dai Consiglieri Indipendenti in carica.

Natura dei Pareri

I pareri resi dai Consiglieri Indipendenti sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano l'organo con funzione di Supervisione Strategica a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa. Al Comitato Interno di cui sopra o, qualora non vi siano almeno tre Consiglieri Indipendenti, ai Consiglieri in carica sono tempestivamente fornite le informazioni necessarie per esprimere il parere.

Parere negativo

In caso di parere negativo o condizionato dei Consiglieri Indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti correlate – aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di banca depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF, dei servizi di *property management, facility management, project management agency, advisory*) – le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche dell'organo con funzione di Controllo. La Società dà trasparenza agli investitori/Clienti – con cadenza almeno annuale e nelle forme previamente stabilite dall'organo con funzione di Supervisione Strategica – degli elementi essenziali delle convenzioni con parti correlate stipulate nonostante l'avviso contrario dei Consiglieri Indipendenti e dell'organo con funzione di Controllo, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

Esenzioni

Le procedure della Società possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui agli ultimi due punti precedenti (co.11 - Natura dei Pareri, co.12 - Parere negativo). Le procedure della Società possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui sopra (co.11 - Natura dei Pareri, co.12 - Parere negativo) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Consulenze Esterne

I Consiglieri Indipendenti possono proporre all'organo con funzione di Supervisione Strategica di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dall'organo con funzione di Supervisione Strategica, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i Consiglieri Indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i Consiglieri Indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Selezione degli Investimenti

L'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un Conflitto d'Interessi.

L'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di *restricted lists* e *watch lists*.

Ai Consiglieri Indipendenti devono essere fornite, in occasione delle riunioni dell'organo con funzione di Supervisione Strategica e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente la scelta d'investimento.

Scelta delle controparti contrattuali

L'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamenti degli stessi.

L'organo con funzione di Supervisione Strategica vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'Interesse dei partecipanti agli OICR e dei Clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, l'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti:

- a) valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
- b) verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
- c) verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi e attività di investimento.

L'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del Gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'Interesse dei partecipanti agli OICR e dei suoi Clienti.

Esercizio del diritto di voto

I Consiglieri Indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

Pareri in merito ai Criteri di remunerazione

I Consiglieri Indipendenti o, ove presente, il comitato remunerazione esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori.

ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

L'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di:

- a) barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti Rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a Conflitti d'Interesse;
- b) barriere di tipo gerarchico (direzioni separate delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

CONFLITTI D'INTERESSE NON NEUTRALIZZABILI

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il Conflitto di Interesse rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta all'organo con funzione di Supervisione Strategica al fine di adottare, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

Quando, nella prestazione delle attività e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa:

- a) è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto dei Clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei Clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società;
- b) presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del Cliente.

Le valutazioni che precedono sono effettuate dall'organo con funzione di Supervisione Strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti.

Allegato 3: Modello di Dichiarazione Sostitutiva relativa ai conflitti di interesse con parti correlate

Spett.le [•]

[•]

[•]

Bolzano, [•]

Oggetto: Dichiarazione relativa ai Conflitti di interesse ed ai rapporti con parti correlate

Gentili Signori,

con la presente siamo a richiederVi l'invio dell'allegata dichiarazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante, o da un soggetto munito dei necessari poteri, ai fini del processo di valutazione interno della SGR in materia di Conflitto di Interesse ed operazioni con parti correlate, nel contesto:

- dell'operazione di investimento/disinvestimento del patrimonio dell'OICR
- del conferimento dell'incarico di da parte della scrivente SGR
- dell'operazione di finanziamento dell'OICR
- della stipula del contratto di locazione relativo all'immobile appartenente al patrimonio dell'OICR
- della stipula del contratto di fra Voi/la Vostra società e la scrivente SGR

La SGR, in ogni caso, si riserva di richiedere le ulteriori informazioni che dovesse ritenere utili o necessarie alla formazione di un proprio convincimento in relazione alla sussistenza di un potenziale Conflitto di Interesse o alla ricorrenza di un'operazione con parti correlate.

Si rappresenta che, in caso di mancata o parziale compilazione della citata dichiarazione, la SGR considererà [l'operazione da concludere / il contratto da stipulare] come in Conflitto di Interesse e, conseguentemente, si atterrà alle cautele ed alle limitazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalla procedura interna.

PensPlan Invest SGR S.p.A.

Spett.le

1.1 MANUALE DELLE PROCEDURE

POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

PensPlan Invest SGR S.p.A.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato a _____ il _____ cittadinanza _____
Codice Fiscale/P.IVA _____ Residente in (indirizzo – n. civico) _____
_____ (Località -
CAP – Provincia) _____ Documento
identificativo (tipo/n.) _____ Rilasciato da
_____ Scadenza _____,

- in proprio, in quanto persona fisica;
- nella sua qualità di rappresentante di _____
N. iscrizione CCIAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____
Sede legale (Via – n. civico) _____
(Località - CAP – Provincia) _____
Stato _____ (di seguito la “Società”);

(A) Dichiaro che, alla data della presente dichiarazione ed ai fini del processo di valutazione interno della SGR in materia di Conflitto di Interesse ed operazioni con parti correlate, nel contesto:

- dell’operazione di investimento/disinvestimento del patrimonio dell’OICR
- del conferimento dell’incarico di da parte della scrivente SGR
- dell’operazione di finanziamento dell’OICR
- della stipula del contratto di locazione relativo all’immobile appartenente al patrimonio dell’OICR
- della stipula del contratto di fra Voi/la Vostra società e la scrivente SGR

<input type="checkbox"/> è	amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o comunque un Soggetto Rilevante nell’organizzazione della stessa o nello svolgimento del suo processo produttivo (es. outsourcer) o un soggetto legato allo stesso da stretti legami, rapporti di correlazione o di partecipazione;
<input type="checkbox"/> non è	

1.1 MANUALE DELLE PROCEDURE

POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

<input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è	è socio della SGR, appartiene al medesimo gruppo cui appartiene almeno un socio della SGR, come definito dalla normativa tempo per tempo vigente applicabile alla SGR
<input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è	un soggetto finanziato, per un importo di da una società del gruppo di appartenenza della SGR o da uno dei partecipanti all'OICR;
<input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è	un altro OICR gestito dalla SGR o un altro OICR o un veicolo di investimento collettivo del risparmio, italiano o estero, gestito da altre società del gruppo di appartenenza della SGR o un soggetto controllato da tali OICR o veicoli di investimento collettivo;
<input type="checkbox"/> rientra <input type="checkbox"/> non rientra	nella definizione di "parte correlata" della SGR di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24;
<input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è	titolare delle quote di uno degli OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR (diverso da quello interessato dall'operazione), o comunque esercita i diritti amministrativi o economici alle stesse connessi;
<input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è	un partecipante all'OICR, gestito e rappresentato dalla SGR, controparte sostanziale nell'operazione da compiere o nel contratto da siglare;
<input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è	titolare di partecipazioni, di strumenti finanziari partecipativi o di strumenti finanziari di debito, in veicoli societari controllati o partecipati da uno degli OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR, o comunque esercita i diritti amministrativi o economici connessi a tali partecipazioni o strumenti;
<input type="checkbox"/> sussistono <input type="checkbox"/> non sussistono	rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali e sindaci, nonché con le società che li controllano o che sono da questi controllate o che sono a questi collegate o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari, e precisamente: ³ _____ _____

(B) Allega alla presente, oltre alla visura camerale in caso di soggetto con personalità giuridica, al fine di meglio chiarire i rapporti e le posizioni in essere, i documenti di seguito indicati, composti da n. ____ pagine:

(C) Si impegna a fornire alla SGR le informazioni che la stessa, indipendentemente da quanto sopra dichiarato ed allegato, dovesse ritenere utili o necessarie al fine alla formazione del convincimento in relazione alla sussistenza di una situazione di potenziale Conflitto di Interesse o alla ricorrenza di un'operazione con parti correlate.

³ In caso di sussistenza descrivere i rapporti

1.1 MANUALE DELLE PROCEDURE

POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

-
- (D) Si impegna a comunicare prontamente alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui sopra.
- (E) Autorizza la SGR al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data _____

Firma _____

Allegati come nel testo.

Modello di Dichiarazione Sostitutiva relativa ai conflitti di interesse con parti correlate

RIFERIMENTI UTILI

Compagine azionaria di PensPlan Invest S.G.R. S.p.A.

<http://www.pensplan-invest.com/it/la-societ%C3%A0/la-societ%C3%A0/azionisti/162-0.html>